



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore
dott. Lorenzo MASSARELLI giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale a Pozzuolo del Friuli (Udine), Frazione Cargnacco, Via Buttrio 36, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. *CP_2* ,
(R.G. P.U. 84-1/2025)

sentita la relazione del giudice delegato;

letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da *Parte_1* , con sede legale a *Pt_1* Repubblica di Serbia, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Valerio Fenati del Foro di Ravenna, domiciliatario;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);

dato atto che l'istanza della creditrice, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice;

letta la memoria depositata da *Controparte_1* che si è costituita con l'avv. Marco Scicolone del Foro di Milano;

rilevato che la società straniera ricorrente è creditrice di *Controparte_1* -in forza del lodo arbitrale emesso in data 9.11.2022 dalla Corte Arbitrale ICC-International Court of Arbitration in Stoccolma, Svezia, riconosciuto in Italia, a seguito di ricorso ex art. 839 c.p.c., con decreto di riconoscimento e di declaratoria di esecutività sul territorio nazionale emesso in data 19.9.2023 dalla Corte d'Appello di Trieste (R.V.G. 177/2023, cron. n. 385/2023, rep. n. 444/2023)- della somma di RUB 44.081.816,68, oltre interessi al tasso di riferimento della Banca Centrale della Federazione Russa, calcolati dal 15.6.2020 fino alla data dell'effettivo pagamento, dedotto l'importo di USD 19.963, aumentato degli interessi al tasso *prime rate* statunitense del 2,87 composto dalla data del lodo, importo contestualmente riconosciuto nel lodo in favore di *Controparte_1*

rilevato che nel ricorso la creditrice ha indicato che il dovuto per capitale e interessi alla data del preceitto del 3.10.2023 corrispondeva ad € 583.795,25 ed ha esposto e documentato che inutilmente era stato tentato, in data 14.12.2023, il pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice ed ancora intimato in data 15.1.2024 il pagamento del dovuto;

rilevato che non è in contestazione l'assoggettabilità della società debitrice alla liquidazione giudiziale, resa evidente dall'esame dei bilanci depositati, relativi agli esercizi 2022 e 2023, dai quali si evincono valori di attivo, debiti e ricavi ampiamente superiori alle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII;

rilevato che la debitrice *Controparte_1* ha sollecitato il rigetto della domanda della creditrice sostenendo non ricorrere il suo stato di insolvenza, in quanto: -il mancato pagamento era dovuto ad una transitoria situazione di carenza di liquidità conseguente alla *"manovra di ristrutturazione avviata dalla società correlata* *Controparte_3* , nell'ambito della quale *Controparte_1* aveva stipulato con la predetta *Controparte_3* sua debitrice, alla data dell'1.8.2024, per € 6.935.644, un accordo di moratoria con rateazione dal 28.2.2025 al 30.11.2025, rimasto inadempito, in quanto in data 9.4.2025 *Controparte_3* aveva avviato una nuova composizione negoziata, dopo la prima intrapresa il 2.8.2023 e conclusa con accordi di

ristrutturazione ex art. 57 CCII, omologati il 31.10.2024 dal Tribunale di Udine; -non vi erano altri creditori che avessero agito contro la società, nemmeno in via monitoria e non sussistevano esposizioni nei confronti dell'erario e degli istituti previdenziali; *Controparte_1* aveva stipulato con *Controparte_4*, con sede a Mosca, un contratto di cessione *pro soluto* di parte del credito vantato da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_3* per un corrispettivo di cessione di € 713.395,51, pari a quanto dovuto a *Parte_1* in forza del lodo, corrispettivo da corrispondersi a quest'ultima in forza di delegazione di pagamento; il contratto era soggetto alla condizione sospensiva del “*rigetto della richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata da Parte_2 e, per l'effetto, alla disposizione da parte del Tribunale di Udine, con ogni miglior formula, dell'estinzione, e/o dell'archiviazione del Procedimento e/o del non luogo a provvedere sullo stesso*”;

ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, in quanto: -come noto, tale stato (la cui definizione, nell'art. 2 c. 1 lett. b) CCII, è identica a quella dell'art. 5 L.F.) rappresenta una situazione oggettiva, concretata dall'incapacità dell'imprenditore a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e prescinde del tutto dal numero dei creditori interessati, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (tra le altre, Cass., sez. VI-I civ., ordin. 3.4.2019, n. 9297; Cass., sez. I civ., 15.1.2015, n. 583); -il lodo arbitrale che fonda il credito, di importo rilevante, risale al 9.11.2022; nessun pagamento, nemmeno parziale, è mai stato eseguito; è pertanto insostenibile l'asserita “*momentanea situazione di carenza di liquidità*”; -la società debitrice non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2024 e dalla situazione economico-patrimoniale relativa al predetto esercizio risulta che l'attivo della società è costituito unicamente da rimanenze per € 519.293 e da crediti per € 7.605.612; nella memoria di costituzione è indicato in € 6.935.644 (peraltro all'1.8.2024) il credito di *Controparte_1* verso la società correlata *Controparte_3* inadempiente all'accordo di moratoria già concluso e nuovamente beneficiaria di misure protettive; -la stipulazione, alla vigilia dell'udienza di comparizione nel presente procedimento (nella memoria della resistente, pag. 6, si indica infatti la data di perfezionamento nell'11.10.2025), di un contratto di cessione di parte dell'ingente credito vantato da

Controparte_1 verso la società correlata che da oltre due anni non ha superato la sua situazione di crisi ad altra società straniera, in ordine alla quale nessuna informazione è stata fornita, delegata al pagamento in favore di *Parte_1* lungi dall'escludere l'insolvenza, conferma invece l'impotenza della debitrice a soddisfare con mezzi normali le sue obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass., sez. I civ., ord. 2.11.2022, n. 32280; Cass., sez. I civ., ord. 3.3.2022, n. 7087);

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,

-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_1* (C.F.

P.IVA_1), con sede legale a Pozzuolo del Friuli (Udine), Frazione Cargnacco, Via Buttrio 36;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina curatore il dott. *Persona_1* (C.F. *C.F._1*), con studio a Udine,

in Viale Giovanni Paolo II n. 3;

-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;

-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 12.2.2026, ore 9.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;

-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità

di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies*, 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.

Udine, 16 ottobre 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan